



mato alle armi;

che il Decreto del Capo del Governo del 6 novembre 1935, contenente le "norme per l'esecuzione del R. D. L. 1° aprile 1935 n. 343 che disciplina il trattamento del personale statale e degli Enti Pubblici richiamato alle armi per mobilitazione", stabilisce all'art. 18 che per il personale in servizio di prova richiamato alle armi e che abbia completato il periodo di prova dopo il congedamento, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera debba essere retrodatata, ai soli effetti giuridici, al giorno in cui la nomina sarebbe avvenuta se l'interruzione dipendente dal servizio militare non si fosse verificata;

che se il sig. Renato Franzoni non fosse stato richiamato alle armi avrebbe ultimato il periodo di prova il 13 agosto 1940;

visto il parere favorevole espresso dal Servizio Sanitario